

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

368^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1974

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI,
indi del Vice Presidente ALBERTINI

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI

Variazione Pag. 17667

COMMISSIONI PERMANENTI

Elezione di Presidente 17651

Variazioni nella composizione 17651

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 17651

Deferimento a Commissione permanente in
sede deliberante 17667

Deferimento a Commissione permanente in
sede referente 17667

Presentazione di relazioni 17652

Rimessione all'Assemblea 17651

Trasmissione dalla Camera dei deputati . . 17667

Discussione e approvazione:

« Modifiche agli articoli 495, 641 e 653 del
Codice di procedura civile relative alla con-
versione del pignoramento ed al decreto
di ingiunzione » (402), d'iniziativa del se-
natore Zuccalà e di altri senatori (*Proce-
dura abbreviata di cui all'art. 81 del Rego-
lamento*) (*Relazione orale*):

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la
grazia e giustizia* Pag. 17660

DE MATTEIS 17658

FILETTI 17654

GATTO Eugenio, *relatore* 17652

PETRELLA 17659

Votazione e approvazione:

« Norme per l'utilizzazione delle acque pub-
bliche ad uso idroelettrico nella Regione

Valle d'Aosta » (1551), d'iniziativa del senatore Fillietroz:

CIPELLINI, *relatore* Pag. 17663
 * FILLIETROZ 17664

Rinvio in Commissione:

« Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del Codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 » (1275), d'iniziativa del deputato Querci e di altri deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Modifica dell'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione agli articoli 57, 528 e 725 del Codice penale, sulla responsabilità degli addetti alla diffusione della stampa periodica » (11), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori;

« Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del Codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 » (320), d'iniziativa del senatore Lugnano e di altri senatori;

« Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del Codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 » (398), d'iniziativa del senatore Pieraccini e di altri senatori (*Procedura abbreviata di cui all'art. 81 del Regolamento*) (*Relazione orale*):

PRESIDENTE Pag. 17663
 DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 17663
 FILETTI 17663
 VALITUTTI 17663
 * VIVIANI 17663

INTERROGAZIONI

Annunzio 17668

UFFICIO DI PRESIDENZA

Votazione per l'elezione di un senatore segretario 17652, 17661, 17667

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

TORELLI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Annunzio di elezione di Presidente di Commissione permanente

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri, la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) ha eletto Presidente il senatore Sammartino.

Annunzio di variazioni nella composizione di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Su designazione del Gruppo parlamentare misto sono state apportate le seguenti variazioni alla composizione delle Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

il senatore Cifarelli cessa di appartenervi; il senatore Spadolini entra a farne parte e, in quanto membro del Governo, viene sostituito dal senatore Cifarelli;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

il senatore Spadolini cessa di appartenervi; il senatore Cifarelli entra a farne parte.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

CIPPELLINI e GIRAUDO. — « Ulteriore stanziamento per la ricostruzione della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia » (1843);

ZUGNO, PATRINI e BALDINI. — « Modificazione alle norme concernenti la produzione ed il commercio della margarina » (1844);

SANTALCO, SEGNANA, AZIMONTI, TREU, MURMURA, RUSSO Arcangelo, ZACCARI, ZUGNO, BALDINI, TANGA, MARTINAZZOLI, DE GIUSEPPE, RICCI, SALERNO, SANTI e SANTONASTASO. — « Modifiche ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, relativa a misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità » (1845).

Annunzio di rimessione di disegno di legge all'Assemblea

PRESIDENTE. Su richiesta di più di un quinto dei componenti la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), a norma

dell'articolo 36, terzo comma, del Regolamento, il disegno di legge: RUSSO Arcangelo e TREU. — « Interpretazione autentica delle norme sulla ammissibilità ai concorsi per referendum al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti » (269), già assegnato alla Commissione stessa in sede redigente, è rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

Annuncio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), sono state presentate le seguenti relazioni: dal senatore Pecoraro, sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione degli Accordi in materia di programmi spaziali internazionali, adottati a Neuilly-sur-Seine negli anni 1971-1973 » (1741) e sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Trattato fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche sulla navigazione marittima mercantile, concluso a Mosca il 26 ottobre 1972 » (1806); dal senatore Giraud, sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972 » (1807).

Votazione per l'elezione di un senatore segretario

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la votazione per l'elezione di un senatore segretario.

Estraggo a sorte i nomi degli otto senatori che procederanno allo spoglio delle schede.

(Sono estratti a sorte i senatori: Pacini, Majorana, Sica, Balbo, Papa, Martina, Tannucci Nannini e Russo Luigi).

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Le urne resteranno aperte.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche agli articoli 495, 641 e 653 del codice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al decreto di ingiunzione » (402), d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento) (Relazione orale)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 495, 641 e 653 del codice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al decreto di ingiunzione », d'iniziativa dei senatori Zuccalà, Cucinelli, Stirati, Licini, Buccini e Vignola, per il quale il Senato ha deliberato l'adozione della procedura abbreviata, di cui all'articolo 81, terzo comma, del Regolamento, con relazione orale.

Ha pertanto facoltà di parlare l'onorevole relatore.

G A T T O E U G E N I O , *relatore*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, la molla che ha determinato questo provvedimento è stata un complesso di scandali che sono avvenuti tempo fa alla pretura di Roma. È un provvedimento semplice che si può così riassumere: quando vi sono degli oggetti pignorati il debitore, pagando un quarto della somma, può ottenere una rateazione e un rinvio per il pagamento del resto della somma dovuta, senza che i suoi beni vadano all'asta. È il giudice che stabilisce tale rateazione e tale rinvio nell'ambito di sei mesi. Se ad un certo momento il debitore non fa fronte ai pagamenti, le somme già versate vanno a pagamento parziale del debito.

Questo il provvedimento nella sua semplicità. Ci si può chiedere: è un provvedimento buono o no? Io vi dico subito che lo ritengo un provvedimento veramente buono. Voi mi chiederete: quand'è che una legge può ritenersi buona? Quando risponde a un criterio di giustizia, ma sa temperare questo criterio di giustizia con un senso di umani-

tà, con un senso di equità; quando è semplice e facilmente applicabile e quando non determina un ritardo nella procedura, che normalmente è di per se stessa già abbastanza lunga.

Direi che questo provvedimento ha parecchi di questi requisiti. Ha certamente il requisito della semplicità e anche della facilità dell'applicazione; non è un provvedimento macchinoso ed è semplice. È una di quelle leggi che si riescono a capire facilmente e che oggi, per la verità, non sono una cosa molto frequente a vedersi. È un provvedimento giusto perchè dà a ciascuno quello che gli spetta e dà al creditore la possibilità di essere soddisfatto nel suo credito in quanto, se a un certo momento il debitore non ottempera all'obbligo che assume con il giudice di pagare entro il termine che il giudice gli assegna e comunque non oltre sei mesi il resto delle somme dovute, le somme già versate vanno a pagamento del debito: e quindi non è che questo sia tempo perduto per il creditore, perchè questi ha acquisito una maggiore garanzia al proprio credito e quindi una maggiore possibilità di vedere soddisfatto il proprio diritto.

È un provvedimento di profonda umanità, è un provvedimento che ha un senso di equità. E il senso di equità sta proprio in questo: sta nel fatto che si evitano casi che accadevano, veramente riprovevoli da un lato e penosi dall'altro, di speculazioni sui pignoramenti immobiliari e sulla vendita degli oggetti pignorati. Ripeto che questo provvedimento è stato determinato da taluni casi accaduti alla pretura di Roma.

Evidentemente si dà modo ad un debitore di buona volontà, ad un galantuomo di non vedersi portar via per una insorgenza di impossibilità, che può essere non solo non voluta ma anche di breve durata, la cosa propria: gli si dà modo di far fronte alla propria obbligazione. È uno di quei temperamenti della rigidità del diritto che si chiamano temperamenti di equità, di umanità e che secondo me la legge buona deve sempre avere.

Il problema più discutibile che taluni colleghi hanno sollevato è quello della celerità del giudizio. Si dice: questo ritarda il giu-

dizio, rende più lunga la procedura. Io vorrei dire che non vi è medaglia buona che non abbia un suo risvolto e che in tutte le cose umane, anche nelle cose più buone, un qualche prezzo va sempre pagato. Vorrei dire che, se anche questo fosse del tutto vero o pesantemente vero, secondo me le bontà del provvedimento, le sue caratteristiche, sono tali da determinare l'interesse, l'utilità, l'opportunità di pagare il prezzo che viene richiesto.

Penso che anche il problema della celerità non abbia qui una situazione di gravità: non è molto il tempo che si perde e non è neanche molto lungo il termine di sei mesi in confronto alle lungaggini che talvolta hanno le procedure esecutive nel nostro paese. Vorrei dire che talvolta ci facciamo veramente scrupolo delle piccole cose perchè perdiamo di vista le linee generali della situazione, le grandi cose. Questo è un provvedimento che possiamo definire buono; è un provvedimento che ha una sua sostanza umana, è un provvedimento di bontà e nello stesso tempo di giustizia. Voi potrete quindi approvarlo con tutta tranquillità, convinti di fare una legge comprensibile, una legge semplice, una legge buona: il che, onorevoli colleghi, non sempre ci capita. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario:*

Art. 1.

All'articolo 495 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti commi:

« Con la stessa ordinanza il giudice può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi la somma, determinata a norma del secondo comma, per un quarto entro il termine di 10 giorni e per la differenza con rateizzazioni mensili nel termine massimo di mesi sei.

I beni sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma, ed il de-

anni. Ottenuta finalmente la sentenza definitiva avente efficacia di titolo esecutivo, il creditore deve poi anticipare altre notevoli spese per registrazioni e notifiche e per dare corso alla esecuzione forzata con l'intimazione del precetto, l'esecuzione del pignoramento, l'istanza di vendita, la fissazione del-

la vendita, la notificazione e l'affissione dei bandi, l'adempimento di altre forme di pubblicità e, ciò che frequentemente avviene, con le ulteriori lungaggini della procedura di conversione del pignoramento alla quale il debitore ricorre per dilazionare ancora l'adempimento del suo obbligo.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

(Segue FILETTI). Ritardare ulteriormente la definizione del processo esecutivo sino ad altri sei mesi mediante la rateizzazione del debito prevista dal disegno di legge in esame *in extremis* e cioè nella fase di conversione, dopo che sono stati espletati numerosi incombenzi procedurali dispendiosi e lunghissimi, appare pertanto inammissibile ed in stridente contrasto con l'indirizzo di carattere generale concordemente sostenuto da giuristi, operatori del diritto ed opinione pubblica, per il quale deve essere accelerato l'*iter* dei procedimenti giudiziari di qualsiasi natura.

Nel merito, poi, la normativa suggerita dallo strumento legislativo non è condivisibile perchè, tendendo a tutelare meglio l'interesse di una delle parti del processo esecutivo e cioè del debitore, effettivamente viene a trascurare e ad affievolire i diritti dell'altra parte (il creditore) che subisce per legge ulteriori remore per la realizzazione della sua legittima aspettativa.

Ma altre perplessità trovano fondamento in considerazioni giuridiche di natura processuale. Non si comprende, infatti, perchè il sistema della rateizzazione debba essere adottato nella fase di conversione del pignoramento e cioè in una fase che non realizza una forma di pagamento ed ha invece esclusivamente natura cauzionale e non definitiva. Semmai il provvedimento di dilazione o frazionamento del debito andrebbe adottato — così come in effetti oggi di fatto avviene nella prassi giudiziaria — in sede di comparizione delle parti per la fis-

sazione della vendita. In questa fase il giudice dell'esecuzione, ricorrendo giustificati motivi, ben può fissare la vendita dei beni pignorati — così come peraltro oggi largamente si pratica — in data piuttosto lontana, riservandosi di anticiparla su istanza del creditore ove il debitore non effettui il parziale pagamento nell'entità e nel termine determinati nel provvedimento giudiziale.

In tal modo, venendosi incontro alle esigenze del debitore e non irrigidendo la discrezionalità che le vigenti disposizioni consentono in rilevante misura al giudice, si eliminano le evidenti discrasie quanto meno di carattere pratico che possono derivare dalla soluzione adottata dal disegno di legge in esame, quali ad esempio la carenza di una pratica disciplina delle modalità di versamento delle rate del debito (al riguardo è da rilevare che l'articolo 1 del disegno di legge prevede che le somme « possono » essere versate sul libretto bancario da depositarsi in cancelleria, ma il versamento ben può avvenire *aliunde* con conseguenti contestazioni tra le parti), la reiterata redazione di verbali di deposito delle singole rate del debito con conseguente dispendiosa registrazione, le difficoltà per l'intestazione del libretto bancario contenente le somme depositate e depositande e la ripartizione delle somme nelle ipotesi di concorso del creditore procedente con creditori intervenuti, la mancata previsione di una precisa normativa concernente l'accertamento e la pronuncia della eventuale decadenza dal beneficio della rateizzazione per il caso di ina-

dempimento del debitore, l'ipotizzabile procedimento di opposizione al quale il debitore potrebbe artificialmente ricorrere al fine di procrastinare ulteriormente l'adempimento, assumendo di aver versato, ad esempio, le rate maturate o di non averle depositate per cause a lui estranee o comunque a lui non addebitabili e infine tutto un complesso di adempimenti che impediscono il normale *iter* del processo esecutivo.

Si tratta di tutta una serie di dubbi, di perplessità e di timori che inducono a respingere il disegno di legge al nostro esame e a porre in rilievo ancora una volta il fatto che i codici non si riformano a strappi o, come suole argutamente dire il senatore Bettiol, con graffiature, ma con un'ampia e nuova normativa organica che, ancorata alle nuove esigenze della moderna società, incida non su un solo istituto o, peggio, su un marginale aspetto di esso, ma rifletta per converso l'intera enucleazione del processo esecutivo civile, che deve essere snellito e deve tendere all'effettiva tutela dei diritti dei creditori e dei debitori, evitando le lungaggini e l'elevatissimo costo dei procedimenti esecutivi nonchè — ciò che è più grave — le speculazioni, le vessazioni, le vere e proprie grassazioni che purtroppo possono trarre origine ed effetti dalle esecuzioni forzate.

Ma se contrario è il nostro voto per il disegno di legge nel suo complesso, non potendo esso essere per Regolamento in parte positivo e in parte negativo, è da sottolineare la piena adesione del mio Gruppo alla seconda parte della normativa suggerita dallo strumento legislativo, che fondatamente tende a vietare e comunque a scoraggiare il ricorso al procedimento ingiunzionale per il recupero dei crediti derivanti da titoli già aventi efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni.

Non si può ammantare di legalità la prassi largamente adottata da esercenti la professione forense che, senza alcuno scrupolo nè alcuna dignità, a fini vessatori e prettamente speculativi, pur potendo agire forzatamente mediante titoli esecutivi per legge (cambiali ed altri titoli di credito), si avvalgono del procedimento monitorio e non ra-

ramente presentano tanti separati ricorsi di ingiunzione quanti sono i titoli in loro possesso anche se scadenti alla stessa data e anche se riflettenti le stesse parti e lo stesso rapporto sottostante.

Trattasi di una ignobile speculazione che deve essere radicalmente e drasticamente eliminata dal legislatore. E il rimedio non può non trovarsi che nel diniego del rimborso degli onorari del procedimento ingiunzionale riservandone, come è ovvio e legittimo, la liquidazione nella sentenza che rigetti totalmente o parzialmente l'eventuale opposizione del debitore al decreto ingiuntivo.

È vero che a volte il procedimento ingiunzionale si impone ai fini della annotazione della iscrizione ipotecaria, ma le maggiori e preminenti esigenze di evitare le denunciate speculazioni suggeriscono che anche in tal caso si ritenga idonea solo la rifusione delle spese processuali e delle competenze di procuratore e ciò, beninteso, fino a quando l'ordinamento professionale forense preveda la irrazionale distinzione della duplice funzione di procuratore legale e di avvocato. Soppressa tale distinzione in sede di riforma dell'ordinamento professionale, sarà da adottare forse una diversa soluzione nel senso che per il caso di procedimenti ingiunzionali su titoli già esecutivi l'onorario non potrà superare la misura prevista per il precepto di pagamento.

Abbiamo così esaurito il compito di motivare il voto complessivamente negativo del Gruppo del Movimento sociale-Destra nazionale.

Prima di concludere, però, riteniamo opportuno segnalare che l'articolo 2 del disegno di legge in esame è stilato in maniera impropria ed equivoca sia nell'originario testo che in quello proposto dalla Commissione giustizia e pertanto ci permettiamo suggerire che, per il caso, purtroppo certo più che temuto, di approvazione dello strumento legislativo, il secondo comma del richiamato articolo, in sede di coordinamento, sia tradotto nei seguenti termini letterali: « Nel decreto il giudice liquida le spese, le competenze e gli onorari e ne ingiunge il pagamento; se il credito è fondato su titoli

che hanno già efficacia esecutiva, liquida soltanto le spese ed i diritti di procuratore ». (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore De Matteis. Ne ha facoltà.

D E M A T T E I S. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge che quest'Assemblea legislativa si accinge a votare, a suo tempo presentato dal senatore Zuccalà, oggi Presidente del Gruppo parlamentare socialista, fu apprezzabilmente dibattuto durante la decorsa legislatura in Commissione ed in Aula, la quale ebbe a votarlo il 21 luglio 1971, in un testo alquanto diverso da quello oggi sottoposto al nostro esame.

Non ebbe, però, sufficiente fortuna dinanzi all'altro ramo del Parlamento, perchè lo anticipato scioglimento delle Camere impedì anche il semplice esame in Commissione.

I colleghi del Gruppo socialista, che lo hanno ripresentato in questa legislatura, per primo lo stesso senatore Zuccalà, nella relazione introduttiva hanno sostenuto che le proposte modifiche al vigente codice di procedura civile tendono a rendere più adatte ai nuovi tempi della nostra società le procedure relative al pignoramento ed alle ingiunzioni.

Con il loro consenso, io mi permetto, invece, di sottolineare che, dall'esame di tutti gli atti parlamentari la *ratio*, quanto mai evidente, è quella di rendere meno vessatorie dette procedure, essendo ormai notorio che, talvolta, i due procedimenti hanno approdato a risultati del tutto iniqui e, direi quasi, aberranti.

Avendo responsabilità di altra Commissione del Senato, non ho potuto partecipare ai lavori della Commissione giustizia, ma dalla lettura dei resoconti, ivi compresi quelli dell'Aula, ho potuto accertare che vi sono state alcune opposizioni, come quella del senatore Torelli, che io ritengo più di forma che non di sostanza, il quale chiese addirittura lo stralcio dell'articolo 1, non essendo collocabile, a suo avviso, in aggiunta all'ar-

ticolo 495, bensì all'articolo 494 del codice di procedura civile.

Altra opposizione, poi, ingiustificata ed ingiustificabile, fu quella espressa nel corso dei lavori in Commissione, dal Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, a mezzo del senatore Filetti, presentatore, poi, di un emendamento migliorativo, mentre, per ultimo, anche il senatore Boldrini ebbe ad esprimere l'inutilità dell'articolo 1 perchè, a suo parere, la norma sarebbe stata ispirata da una comprensibile reazione, dinanzi ai gravi fatti verificatisi in occasione delle esecuzioni avvenute dinanzi alla Pretura di Roma.

Con tutto il rispetto verso i predetti colleghi (ed è tanto), mi sia consentito di affermare, senza tema di sbagliare, che sono completamente in errore, perchè l'introduzione dei proposti commi aggiuntivi all'articolo 495, previsti dall'articolo 1, offrono dei benefici, che indubbiamente si risolvono in favore del creditore e del debitore.

Infatti, se è vero che la vigente normativa è soltanto quella di consentire al debitore di sostituire i beni esecutati col deposito in denaro dell'importo del credito e delle spese, restando salvo ed impregiudicato l'ulteriore corso del processo di esecuzione, è altrettanto vero che le proposte norme aggiuntive mirano a ben altro, cioè a dare la possibilità al debitore di buona volontà, senza ulteriore aggravio di ordine finanziario, di rateizzare, previo versamento delle spese e della quarta parte della sorte capitale, la residuale debitoria.

Tale nuova normativa, mentre può consentire al debitore di soddisfare la propria obbligazione in un ragionevole lasso di tempo, al fine di evitare la vendita dei suoi beni sottoposti a pignoramento, consente al creditore di accrescere le proprie possibilità di realizzare il suo credito e le spese, spesso rimasti insoluti, nonostante l'avvenuta vendita dei beni pignorati.

Nella ipotesi la più dannata accresce, comunque, le garanzie patrimoniali, perchè ai beni sottoposti ad esecuzione si vanno ad aggiungere le somme man mano versate dal debitore.

Non vi è chi non veda, quindi, la necessità della proposta normativa che, da un lato elimina i tanto lamentati inconvenienti in sede di esecuzione mobiliare, e dall'altro crea nuove situazioni processuali a tutto vantaggio delle parti, cioè del creditore e del debitore.

Anche le norme da introdurre agli articoli 641 e 653 del codice processuale civile, attraverso gli articoli 2 e 3 del disegno di legge, trovano, a mio avviso, la più ampia giustificazione e qualificazione e, se mi consentite, oso aggiungere che esaudiscono una legittima attesa del Paese, per l'abuso da tutti conosciuto e denunciato anche in quest'Aula, che fin qui si è fatto dei procedimenti speciali previsti dal libro IV della procedura civile, col richiedere, da parte di avvocati non sufficientemente scrupolosi ed al fine di vedersi attribuiti maggiori compensi, l'emissione del decreto ingiuntivo, anche con titoli che, per la loro efficacia esecutiva attribuita dall'articolo 474, n. 2, del codice, come le cambiali, possono essere direttamente posti a base del precetto, con economia di spese e di tempo, anche per gli stessi uffici giudiziari.

Onorevoli colleghi, non credo che il disegno di legge, per la sua estrema chiarezza e per il modo come è stato recepito dall'Assemblea e dal Governo, sia abbisognevole di altre parole, per cui, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo del Partito socialista italiano, sono lieto che sia stato lo stesso Gruppo a contribuire, con la presentazione del disegno in votazione, alla eliminazione di alcune brutture che nel paese, nei gli stessi operatori della giustizia potevano ulteriormente tollerare. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Petrella. Ne ha facoltà.

P E T R E L L A. Ringrazio la Presidenza per aver voluto accogliere la mia sommersa richiesta di parlare subito, avendo impegni in Commissione. Devo dire immediatamente che il nostro voto sarà favorevole. È infatti una legittima richiesta del paese

che in una materia così delicata e umanamente dolente sia fatta giustizia. Questo giustifica il nostro voto, anche rispetto alla « gradualità » di questa giustizia, e cioè agli evidenti limiti della novella che non hanno plausibile giustificazione razionale. Il collega che mi ha preceduto ha detto che noi qui rappresentiamo gli interessi di una parte dolente del paese che in certe circostanze è indotta a contrarre debiti e che, quando questi sono rateati, in base alle norme attualmente vigenti del codice di procedura civile, si vede affliggere da una miriade di decreti ingiuntivi che decuplicano il piccolo debito contratto, ad esempio, per l'acquisto di un elettrodomestico o di altre cose di questo genere. Si tratta di un codice essenzialmente logico e astrattamente giusto. Chiovenda, che ne designò i caratteri essenziali, non era l'ultimo dei processualisti europei né l'ultimo dei cultori della scienza del diritto processuale civile in campo mondiale. Possiamo vantarci di lui come di una persona assolutamente degna del nostro campo culturale. Ma una cosa è la dignità della scienza giuridica, un'altra cosa è la coerenza di essa con le finalità essenziali di ciò che deve discutersi davanti al Parlamento: i bisogni degli uomini, le necessità degli uomini, le situazioni nelle quali essi sono indotti e infine le regole che noi qui, quali uomini investiti di responsabilità, dobbiamo dettare.

Desideravo, pertanto, dire che voteremo a favore di questo provvedimento non soltanto perchè dà delle ulteriori concrete possibilità a chi ha delle difficoltà di pagamento e può essere favorito nel suo *excursus* davanti alla giustizia, ma anche perchè dobbiamo farci carico di queste situazioni che insorgono nell'ambito della giustizia. Di questo vorrei sommariamente e molto pacatamente parlare. Abbiamo avuto uno sviluppo della nostra società in senso consumistico di una notevole entità. Sono state favorite con ogni mezzo le compere per mezzo del sistema rateale, delle cambiali. Abbiamo visto che centinaia di persone dotavano loro stesse di beni di cui difficilmente avrebbero potuto veramente profittare, indotte ad in-

debitarsi talora anche oltre le loro reali possibilità. Nel contempo si è vista sviluppare nella pratica, accanto a questa induzione all'acquisto, anche una serie di abusi nell'acquisto. Le cosiddette « catene di Sant'Antonio », le « compagnie della morte » — non dovrei essere io a menzionarle in quest'Aula — sono state anche il prodotto di questo contorto modo di abusi della distribuzione e del consumo.

Ci troviamo qui di fronte ad una proposta (assai parziale e relativa) che tenta di porre un qualche rimedio a questi mali, che qui dobbiamo studiarci in un certo qual senso di considerare sotto l'aspetto del processo esecutivo civile. Noi adesso li consideriamo sotto l'aspetto parziale di una rateazione data a coloro che sono colpiti nei processi esecutivi. Ebbene, noi questo faremo e voteremo a favore, pur consapevoli degli estremi limiti che ha una normativa del genere, e della enorme possibilità di perfezionamento di questa stessa normativa.

Votiamo a favore soltanto perchè sappiamo che con il nostro voto andiamo a favore di poveretti che sono stati talvolta indotti in questa vicenda di vendite rateali, di decreti ingiuntivi che si susseguivano per la ratealità delle cambiali, che quindi crescevano con una esponenzialità in senso geometrico le ragioni e l'entità del debito.

Sia ben chiaro che noi votiamo solo per questo a favore di un progetto di legge di cui riconosciamo tutti quanti i limiti ben determinati. Lo faremo con senso di responsabilità, ripromettendoci però di considerare l'aspetto del processo esecutivo in generale allorchè verrà in discussione — e spero che lo venga — per consenso di questa Aula il processo civile in generale.

Non è possibile infatti pensare che si possano valutare compiutamente problemi di questo genere, cioè versi o pieghe del processo esecutivo da soli considerati, senza avere in mente che cosa deve essere il titolo esecutivo, senza prevedere il divieto di una pluralità di titoli esecutivi giudiziali per la medesima causa, cioè senza delineare la tematica del processo cumulativo civile, argomento che nessuno qui ha inteso conside-

rare. È necessario vedere quali devono essere nel loro complesso le ragioni di esecuzione, ovvero i titoli esecutivi ed i provvedimenti aventi funzione prevalentemente esecutiva, che noi dobbiamo creare nell'ambito del futuro processo civile.

Non vorrei insistere più su questo argomento; l'occasione non ne richiede l'esplicazione più dettagliata, richiede soltanto che venga fatto un espresso richiamo soprattutto all'Assemblea e all'autorità di Governo perchè, così come ha fatto per il processo penale, voglia proporre anche le linee generali di un nuovo processo civile. Per ora noi votiamo a favore di questa legge perchè essa può essere di beneficio per tanta povera gente, per persone, nel caso, indotte a contrarre debiti dal modo generale di essere di una società che consideriamo profondamente distorta.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Desidero a questo punto esprimere l'adesione del Governo al disegno di legge in discussione. Devo sottolineare quanto è stato detto con molta precisione dal relatore senatore Gatto. Si tratta di un provvedimento buono — egli ha detto — perchè si rifà a criteri di giustizia, ma nello stesso tempo tiene conto del senso di umanità in queste vicende, umanità ed equità nello stesso tempo: si dà modo al debitore di non vedere portar via la cosa propria, gli si dà modo di ottemperare alle proprie obbligazioni e contemporaneamente (come è stato detto dal senatore De Matteis) si dà anche modo ai creditori di accrescere le possibilità di ottenere la soddisfazione del credito ed insieme di accrescere le garanzie patrimoniali, giacchè (come pure è stato detto molto bene dal senatore De Matteis) al bene pignorato si aggiungono i ratei delle somme già versate.

Tutto ciò risponde alle obiezioni sollevate dal senatore Filetti, il quale, dopo aver sottolineato la lungaggine del procedimento di esecuzione, ha parlato di un provvedimento che andrebbe soltanto a vantaggio di una delle parti del procedimento esecutivo. Anche a me non pare — come ha già detto il senatore De Matteis — che ciò sia vero, perchè è indubbiamente un provvedimento a favore del debitore, ma anche a favore del creditore; pertanto non sposta l'equilibrio delle posizioni delle parti nel procedimento di esecuzione.

Le ragioni sostanziali del provvedimento sono state espresse dal senatore Petrella. Effettivamente anch'io penso che il fondamento del provvedimento sia determinato dall'attuale situazione economico-finanziaria nella quale versiamo. L'eccesso di consumismo ha illuso moltissimi ed ha creato un abuso nell'acquisto attraverso cambiali. Occorre un rimedio: ecco la rateazione. Anch'io sono dell'avviso che occorrerebbe modificare molte norme del codice di procedura civile in sede di procedimento di esecuzione; però queste modifiche non sono in disaccordo con la linea organica del procedimento di esecuzione. Sicchè non si tratta di una novella che diverge dal sistema del procedimento di esecuzione, ma di una novella che s'inquadra perfettamente in quel sistema e dà soltanto queste possibilità al debitore e nello stesso tempo altre possibilità al creditore.

Non credo che debba dirsi molto sulla seconda parte del provvedimento, perchè da tutti è stata sottolineata la positività del medesimo ed è chiaro che una buona volta si debba porre termine ai mezzucci con i quali alcuni professionisti di non molto scrupolo aggravano le spese richiedendo decreti ingiuntivi per questioni fondate su titoli già esecutivi.

Credo, quindi, che questo provvedimento vada votato per le ragioni esposte e soprattutto perchè vuole porre un rimedio alla situazione economico-finanziaria nella quale attualmente versano i cittadini italiani.

P R E S I D E N T E . Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un senatore segretario e invito i senatori scrutatori a procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori Pacini, Majorana, Sica, Balbo, Papa, Martina, Tanucci Nannini e Russo Luigi procedono allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abenante, Accili, Agrimi, Albertini, Alessandrini, Arcudi, Arena, Arfè, Ariosto, Arnone, Assirelli, Azimonti,

Balbo, Baldini, Barbera, Barra, Bartolomei, Belotti, Benedetti, Berlanda, Bertola, Bertone, Biaggi, Bianchi, Bollini, Bonazzi, Branca, Brosio, Brugger, Bruni, Buccini, Burtulo, Buzio;

Calvi, Canetti, Capua, Carollo, Caron, Casarino, Catellani, Chinello, Cifarelli, Cipellini, Cirielli, Colella, Colleselli, Coppola, Corba, Crollalanza,

Dal Canton Maria Pia, Dal Falco, De Carolis, De Falco, De Giuseppe, De Luca, De Matteis, Deriu, De Vito, De Zan,

Endrich, Ermini,

Falcucci Franca, Farabegoli, Fermariello, Ferralasco, Ferrari, Ferrucci, Filetti, Filippa, Fillietroz, Follieri, Forma, Fusi,

Gadaleta, Gatto Eugenio, Gatto Vincenzo, Gava, Germano, Giovannetti, Giraudo, Giuliano,

La Rosa, Limoni, Li Vigni,

Maffioletti, Manente Comunale, Mari, Mariani, Marselli, Martina, Martinazzoli, Martino, Mazzei, Mazzoli, Medici, Merloni, Merzario, Mingozzi, Minnocci, Modica, Moneti, Montini, Morlino, Murmura,

Niccoli,

Oliva,

Papa, Patrini, Pecoraro, Pecorino, Pellegrino, Peluso, Peritore, Perna, Petrella, Petrone, Picardi, Pinna, Pinto, Pittella, Piva, Poerio, Pozzar,

Ricci, Ripamonti, Robba, Romagnoli Carrettoni Tullia, Rosati, Rossi Dante, Ruhl Bonazzola Ada Valeria, Russo Luigi,

Sabadini, Sammartino, Samonà, Santalco, Scaglia, Scarpino, Sica, Signori, Spadolini, Specchio, Spigaroli, Stirati,

Tanga, Tanucci Nannini, Tedeschi Franco, Tesauero, Tiriolo, Togni, Torelli, Tortora, Treu,

Valitutti, Varaldo, Venanzetti, Venturi, Vernaschi, Veronesi, Vignola, Vignolo, Viviani,

Zaccari, Zavattini, Zuccalà.

Sono in congedo i senatori:

Bermani, Mazzarolli.

Sono assenti

per incarico del Senato i senatori:

Adamoli, Carraro, Chiaromonte, Lugnano.

Rinvio in Commissione dei disegni di legge:

« **Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del Codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47** » (1275), d'iniziativa del deputato Querci e di altri deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« **Modifica dell'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione agli articoli 57, 528 e 725 del Codice penale, sulla responsabilità degli addetti alla diffusione della stampa periodica** » (11), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori;

« **Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del Codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47** » (320), d'iniziativa del senatore Lugnano e di altri senatori;

« **Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del Codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47** » (398), d'iniziativa del senatore Pieraccini e di altri senatori (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge:

« **Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del Codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47** », d'iniziativa del deputato Querci e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati; « **Modifica dell'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione agli articoli 57, 528 e 725 del Codice penale, sulla responsabilità degli addetti alla diffusione della stampa periodica** », d'iniziativa dei senatori Nencioni, Artieri, Bacchi, Basadonna, Bonino, Crollanza, De Fazio, De Sanctis, Dinaro, Filetti, Fiorentino, Franco, Lanfrè, La Russa, Latanza, Majorana, Mariani, Pazienza, Pecorino, Pepe, Pisanò, Plebe, Tanucci Nannini e Tedeschi Mario; « **Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del Codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47** », d'iniziativa dei senatori Lugnano, Boldrini, Petrella, Petrone e Sabadini; « **Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del Codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47** » (398), d'iniziativa dei senatori Pieraccini, Arfè, Cipellini, Viviani, Rossi Doria e Zuccalà.

Per tali disegni di legge è stata autorizzata l'adozione della procedura abbreviata, di cui all'articolo 81, terzo comma, del Regolamento, con relazione orale.

V I V I A N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* V I V I A N I . Signor Presidente, per incarico della Commissione giustizia, chiedo una sospensiva di cui ora le spiegherò i motivi. Il senatore Eugenio Gatto, relatore per tali disegni di legge, ha dovuto rinunciare al mandato ricevuto dalla Commissione per una posizione di personale disagio dovuto al fatto che il suo Gruppo è contrario al provvedimento in esame. Quindi chiedo una sospensiva per rimettere il provvedimento alla Commissione che deve provvedere alla nomina di un nuovo relatore ed eventualmente anche a quelle modifiche di merito che si rendessero necessarie.

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Signor Presidente, si tratta di una materia che è stata anche nella scorsa legislatura esaminata dall'Assemblea del Senato, la quale ebbe ad approvare una nuova disciplina in ordine alla responsabilità dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai. Esistono in questa materia numerosi disegni di legge ed in particolare ve ne è uno presentato dal mio Gruppo all'inizio della legislatura che porta il n. 11.

È passato molto tempo. Permane insoluto un problema di particolare importanza, molto atteso dagli interessati i quali hanno fatto pervenire proprio oggi nelle nostre caselle una sollecitazione rivolta a tutti i senatori al fine di definire una volta per sempre questo problema che tanto li assilla. Devo evidentemente tenere presenti le difficoltà che ha incontrato il senatore Gatto nel formulare una eventuale relazione e non gli si può imporre di fare una relazione su un argomento sul quale quanto meno nutre dubbi o perplessità.

Peraltro non è dato al mio Gruppo formulare una opposizione vera e propria nel senso che non debbano essere restituiti i disegni di legge alla Commissione. Debbo soltanto fare una sollecitazione, nel senso cioè che, restituendosi i disegni di legge alla Commissione

giustizia, siano poi riportati immediatamente in Aula appena dopo le prossime festività. Non si può più attendere oltre nel definire un problema di tanta importanza.

V A L I T U T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Desidero dichiarare soltanto che ci associamo alla richiesta di sospensiva perchè aderiamo alle ragioni, che riconosciamo valide, esposte dal senatore Viviani.

P R E S I D E N T E . Il rappresentante del Governo desidera dire qualche cosa?

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non ho nulla da eccepire.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta di sospensiva è accolta. Pertanto i disegni di legge nn. 1275, 11, 320 e 398 sono rinviati alla Commissione.

Votazione e approvazione del disegno di legge:

« Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella Regione Valle d'Aosta » (1551), d'iniziativa del senatore Fillietroz

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la votazione del disegno di legge: « Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella Regione Valle d'Aosta », d'iniziativa del senatore Fillietroz.

Questo disegno di legge è stato già esaminato e approvato articolo per articolo dalla Commissione competente in sede redigente.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

C I P E L L I N I , *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente, augurandomi che il disegno di legge presentato dal

collega Fillietroz venga finalmente approvato dal Senato, tenuto conto che analogo disegno di legge venne già approvato nella precedente legislatura e che è interesse di tutti, e soprattutto — naturalmente — della Valle d'Aosta, che il problema venga risolto con sollecitudine.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Fillietroz. Ne ha facoltà.

* **F I L L I E T R O Z .** Dichiaro evidentemente di votare a favore del disegno di legge. Allo scopo però di dimostrare e di comprovare chiaramente che questo disegno di legge non stabilisce una nuova concessione o agevolazione alla regione, ma attua unicamente un diritto della regione stessa, mi sembra opportuno illustrare sinteticamente le fonti di questo diritto.

In verità per la Valle d'Aosta le acque che scendono dai suoi ghiacciai e formano i suoi torrenti confluendo nella Dora Baltea hanno rappresentato nei secoli e rappresentano tutt'oggi un fattore primario ed essenziale della sua economia ed una risorsa inestimabile per la sua popolazione. Ne sono una testimonianza per il passato i numerosi canali d'irrigazione costruiti sin dall'alto medioevo anche in zone impervie e rocciose i quali, lunghi chilometri e chilometri, adducevano dai torrenti le acque necessarie per l'irrigazione dei terreni agricoli attornianti i numerosi villaggi disseminati sui ripidi costoni delle montagne fino ad oltre 2.000 metri di altitudine; ed oggi se ne avverte l'importanza dall'entità dei canoni che la Valle percepisce per gli impianti in funzione, oltre che dallo sfruttamento delle rilevanti risorse idriche costituenti un elemento indispensabile non solo per l'economia agricola, artigianale e industriale valdostana, ma anche per l'economia delle confinanti zone di pianura.

È tuttora però non conclusa l'annosa questione delle acque, cioè dei diritti dei comuni valdostani sulle acque della Valle d'Aosta, questione apertasi nel 1915 con la legge Bonomi avente per oggetto la demanializzazione

di tutte le acque per le quali non si potessero far valere diritti di proprietà o di utenza basati su titoli legittimi.

Si tratta di un problema assai importante e complesso che la legge in discussione risolverà finalmente e le cui vicissitudini sono state e sono tuttora causa di grave malcontento da parte dei valdostani verso lo Stato che ha indubbiamente commesso abusi e gravi ingiustizie in questa materia a danno della Valle d'Aosta.

I comuni valdostani avevano forzatamente dovuto provvedere, dal 1771 al 1794, all'acquisto in oro delle acque dei torrenti e dei canali secondo le leggi del tempo con validi atti pubblici di affrancamento in forza dei quali spettava ai comuni stessi il diritto di mantenere i canali di acqua esistenti e di costruirne di nuovi senza necessità di concessione e senza pagamento di canoni.

Le acque di cui si tratta appartenevano quindi ai comuni e costituivano il demanio dei comuni che avevano il diritto di percepire dagli utenti e concessionari eventuali canoni per l'uso di tali acque.

In sede di pratica applicazione della legge Bonomi del 1915 le acque dei torrenti della Valle d'Aosta non avrebbero quindi dovuto essere incluse negli elenchi delle acque dichiarate demaniali dello Stato, ma avrebbero dovuto esserne escluse trattandosi di acque spettanti ai comuni e appartenenti al loro demanio. Ma i secolari diritti acquisiti dai comuni valdostani in materia di acque pubbliche, in sede di pratica applicazione delle nuove norme sulle acque pubbliche, vennero disconosciuti o ignorati dalle autorità centrali, le quali, pur non potendo negare la validità dei titoli di affrancamento e di acquisto presentati dai comuni, non diedero seguito alle richieste ed ai ricorsi presentati dai comuni stessi avverso l'iscrizione delle acque di cui si tratta negli elenchi delle acque demaniali statali e di interesse pubblico generale. Ne seguirono quindi annose vertenze mai risolte davanti ai tribunali delle acque pubbliche, i quali avrebbero ovviamente dovuto decidere condannando lo Stato e accogliendo le legittime richieste dei comuni, tenendo così in giusta considerazione la natura giuridica e la validità degli atti di affrancamento. Ma tali

elementi determinarono il Governo fascista a impedire il corso della giustizia. Infatti vi fu il riconoscimento di questi atti quali titoli validi di acquisto, riconoscimento espresso dalla Magistratura anche in sede suprema in materia di usi civici e di foreste, (non potevasi ovviamente ad analoghi titoli di affrancaamento riconoscere una natura e un valore diversi secondo che si riferissero a foreste e pascoli oppure ad acque di torrenti cedute con analoghi atti e con approvazione sovrana); ma il Governo, dopo aver tentato invano a più riprese di addivenire ad una transazione derisoria e ingiusta per i comuni, impose ai podestà di recedere dalle vertenze giudiziarie avanti ai tribunali delle acque pubbliche. E poichè la maggior parte dei podestà si rifiutò di aderire a tale ingiusta imposizione, il Governo stesso li fece sostituire nel 1943 con appositi commissari incaricati di sottoscrivere la transazione, atto illegittimo giuridicamente e dannoso per i comuni. Si trattava infatti di una transazione che rivestiva tutti gli estremi di una imposizione, con abuso di autorità, e che doveva quindi essere ritenuta nulla per manifesto vizio di consenso delle parti stipulanti.

Fu un sopruso aperto e violento per evitare ed eludere la paventata decisione dell'autorità giudiziaria speciale in materia di acque pubbliche; sopruso che si risolse praticamente in una grave e illegittima espropriazione di importantissimi beni demaniali comunali senza corresponsione di alcuna indennità da parte dello Stato.

Considerati obiettivamente questi precedenti e ritenuta l'opportunità di evitare la ripresa di una lunga e dispendiosa lite tra i comuni valdostani e lo Stato, con il decreto 7 settembre 1945, n. 546, recante agevolazioni di ordine economico e tributario a favore della Valle d'Aosta, il problema delle acque pubbliche valdostane fu regolato con particolari norme che sostanzialmente stabilivano la concessione gratuita novantanovenale, salvo rinnovazione, alla Valle d'Aosta di tutte le acque pubbliche esistenti nel territorio valdostano, con esclusione delle acque che, alla data del 7 settembre 1945, avessero già formato oggetto di riconoscimento di uso o di concessione da parte dello Stato a terzi.

Quando, secondo gli articoli 114, 115 e 116 della Costituzione della Repubblica, venne emanato, con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, non solo furono confermati ma ancora ampliati e rafforzati i poteri e diritti già attribuiti alla Regione in tema di acque pubbliche, sempre in riconoscimento della straordinaria importanza che le acque hanno per l'economia e il progresso della Valle d'Aosta, come risulta dai lavori preparatori della legge e dal raffronto con le ben diverse disposizioni adottate nella stessa materia con gli statuti speciali della Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia. Pertanto non si può disconoscere che, in forza di legge costituzionale, sono stati trasmessi dallo Stato alla regione Valle d'Aosta determinati poteri e diritti sulle acque pubbliche esistenti nel territorio della regione.

Senonchè, con legge 6 dicembre 1962, numero 1643, si provvide da parte dello Stato alla nazionalizzazione delle industrie idroelettriche mediante la istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel), con il trasferimento all'Enel stesso degli impianti idroelettrici delle varie società concessionarie e con il monopolio istituito a favore dell'Enel stesso delle attività relative alla produzione e alla distribuzione della energia elettrica in tutto il territorio nazionale. In dipendenza di tale legge l'Enel e gli organi governativi non rispettarono più i diritti statuari della Regione valdostana e nei decreti di trasferimento delle imprese elettriche all'Enel non venne tenuta presente la particolare situazione giuridico-amministrativa prevista dallo statuto regionale.

Impugnati i decreti di trasferimento, con sentenza in data 24 febbraio-7 marzo 1964, la Corte costituzionale respinse il ricorso della Regione richiamandosi all'ultimo comma dell'articolo 7 dello statuto speciale regionale (il quale dispone che la concessione novantanovenale delle acque alla regione è subordinata, in ogni caso, alla condizione che lo Stato non intenda fare oggetto le acque di un piano di interesse nazionale), considerando la nazionalizzazione dell'energia elettrica come una riforma economico-sociale di interesse nazionale e ritenendo, infine, che la naziona-

lizzazione delle imprese elettriche comporti un « piano » di interesse nazionale.

Con la stessa sentenza tuttavia la Corte costituzionale auspicava « ai fini di un legittimo contemperamento tra le esigenze nazionali e quelle regionali » che il legislatore nazionale provvedesse ad emanare apposite norme « tenendo presenti i poteri e i diritti delle regioni a statuto speciale che sono stati compressi per effetto della nazionalizzazione ma che non devono essere sacrificati oltre i limiti richiesti dall'attuazione e dal pieno funzionamento della riforma ».

In relazione appunto a tale raccomandazione della Corte costituzionale è stato presentato il disegno di legge in esame recante le auspiccate norme di contemperamento con le quali, nel rispetto delle norme sulla nazionalizzazione dell'industria idroelettrica e sul monopolio riservato all'Enel in materia di produzione e di distribuzione di energia elettrica, vengono riaffermati i diritti statutari spettanti alla regione valdostana, in tale materia, nel senso che spetta alla regione concessionaria di subconcedere all'Enel e alle imprese autoproduttrici non nazionalizzabili derivazioni di acque pubbliche ad usi idroelettrici.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, si dia lettura del disegno di legge, nel testo approvato articolo per articolo dalla 6ª Commissione.

T O R E L L I , *Segretario:*

Art. 1.

Per l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nel territorio della Regione Valle d'Aosta si osserva il piano di utilizzazione redatto dal Comitato misto previsto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, debitamente aggiornato.

La Regione Valle d'Aosta subconcede le acque di cui al precedente comma all'Ente nazionale per l'energia elettrica e agli altri enti previsti dalla legge 6 dicembre 1962,

n. 1643, in conformità delle disposizioni della predetta legge e successive modificazioni e della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4.

Anche per le grandi derivazioni idroelettriche assentite dallo Stato prima del 7 settembre 1945 per le quali è previsto il passaggio degli impianti in proprietà dell'Enel, alla scadenza delle concessioni, oppure nei casi di decadenza o di rinuncia, ai sensi del combinato disposto del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, e dell'articolo 25 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, la Regione provvede a rilasciare subconcessioni nel caso in cui l'Enel intenda continuare l'esercizio delle derivazioni.

Art. 2.

Le utilizzazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico di cui all'articolo 1 mancanti, o divenute mancanti, di valido titolo giuridico saranno regolarizzate mediante subconcessioni da parte della Regione, con effetto dalla data del 7 settembre 1945 o dalla data di inizio dell'effettiva utilizzazione, se posteriore a detta data.

Art. 3.

Non sono ripetibili i canoni demaniali, per derivazioni a scopo idroelettrico assentite in Valle d'Aosta, comunque già versati allo Stato e ceduti per nove decimi alla Regione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Per le utenze da regolarizzare ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, le somme già versate dagli utenti a titolo di canoni demaniali saranno dedotte, sino a conguaglio, dall'ammontare dei canoni dovuti in base agli atti di subconcessione emanati dalla Regione.

Lo Stato provvede a versare alla Regione l'ulteriore decimo, alla stessa spettante, delle somme percepite per canoni demaniali e per acconti su canoni demaniali relative alle concessioni idroelettriche non utilizzate alla data del 7 settembre 1945.

Art. 4.

La spesa di 211 milioni derivante al bilancio dello Stato dall'applicazione del terzo comma del precedente articolo farà carico al fondo iscritto al capitolo 3210 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Variatione al calendario dei lavori

PRESIDENTE. Essendo esauriti tutti gli argomenti previsti dal calendario dei lavori per le sedute di oggi e di domani ad eccezione del disegno di legge riguardante l'esercizio provvisorio (1846) propongo, ai sensi dell'articolo 55, quarto comma, del Regolamento, di modificare il calendario anticipando alla seduta di domani anche la trattazione dei disegni di legge recanti ratifiche di accordi internazionali, che avrebbero dovuto essere esaminati nella seduta antimeridiana di venerdì 20.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un senatore segretario:

Senatori votanti	164
Ha ottenuto voti il senatore Venanzetti	141
Voti dispersi	3
Schede bianche	20

Proclamo pertanto eletto il senatore Venanzetti.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Stanziamento di fondi per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie, dell'artigianato, del commercio, dell'esportazione e della Cooperazione » (1785-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

« Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1975 » (1846).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Stanziamento di fondi per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie, dell'artigianato, del commercio, dell'esportazione e della Cooperazione » (1785-B).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):

« Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1975 » (1846).

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

TORRELLI, Segretario:

PIVA, BERTONE, FUSI, CHINELLO, FERUCCI, FILIPPA, MANCINI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere quanto è stato fatto o si ritiene di fare per attuare le indicazioni contenute nell'ordine del giorno n. 5, accolto dal Governo e votato all'unanimità dall'Assemblea del Senato in sede di conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, nella seduta del 24 luglio 1974.

(3 - 1399)

FARABEGOLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere cosa sia stato fatto a tutt'oggi dal Ministero competente per l'attuazione delle indicazioni scaturite dall'indagine conoscitiva svolta dalla 10ª Commissione permanente, ed approvata dal Senato, circa il problema dell'industria saccarifera.

(3 - 1400)

DE SANCTIS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Con riferimento:

alla grave situazione che dall'inizio dell'anno scolastico è in atto in numerose scuole di Firenze, dove si susseguono atti di intimidazione e di violenza da parte di aderenti a ben individuate forze parlamentari ed extra-parlamentari di sinistra contro aderenti e simpatizzanti di movimenti politici di segno diverso e studenti che si professano apolitici, sino al punto di impedire loro il libero accesso alle scuole e l'esercizio del diritto allo studio e di produrre eventi lesivi della loro integrità fisica;

ad un episodio verificatosi nei primi giorni del mese di dicembre 1974 dinanzi al liceo statale « Michelangelo » (che è, fra l'al-

tro, scuola nella quale un insegnante risulta costantemente capeggiare gli studenti nei fatti di sopraffazione e di violenza che si denunciano), a seguito del quale uno scontro fra studenti, fuori della scuola, ha portato all'arresto di 4 giovani per decisione dell'autorità giudiziaria, alla quale sembra che non siano stati riferiti i fatti nel loro reale svolgimento;

al fatto che per taluni dei predetti giovani, allievi del liceo in questione, il preside, su proposta del consiglio dei professori, ha disposto, malgrado l'episodio non si fosse verificato all'interno della scuola, il provvedimento disciplinare della sospensione a tempo indeterminato dalla frequenza dei corsi;

al gravissimo fatto verificatosi nel carcere delle Murate di Firenze, durante la detenzione dei predetti giovani, gravemente feriti nel corso di un'aggressione perpetrata da una decina di detenuti, che si sono introdotti nella loro cella armati di corpi contundenti, senza esserne impediti dal servizio di vigilanza interna, con modalità che denunciano un preordinato disegno non privo, evidentemente, di collegamenti con ambienti esterni al carcere,

l'interrogante chiede di conoscere:

se sono state accertate le responsabilità in ordine ai fatti sopra esposti;

quali provvedimenti sono stati presi o si intendono prendere per prevenire il verificarsi di fatti analoghi;

come il Governo intende intervenire circa l'arbitrario provvedimento disciplinare disposto dal preside e dai professori del liceo « Michelangelo »;

come il Governo intende intervenire per riportare alla normalità la situazione del carcere delle Murate.

(3 - 1401)

GATTO Vincenzo. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le iniziative che intende far prendere alle forze di polizia della città di Messina dinanzi alle recrudescenze di atti terroristici intimidatori rivolti contro commercianti locali e di cui è, tra l'altro, testimonianza lo sdegnato comunicato di

protesta dell'11 dicembre 1974 dell'assemblea dei mobiliери di quella città.

(3 - 1402)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

MARTINAZZOLI, FOLLIERI, COPPOLA, ZUGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — (Già 3 - 1283).

(4 - 3826)

PINNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se sia a conoscenza delle scritte murali apparse in Oristano, scritte che offendono i partiti della sinistra italiana e la Resistenza ed appaiono in aperto contrasto con la Costituzione repubblicana per il loro carattere apologetico del defunto regime fascista;

quali provvedimenti abbiano preso la locale Questura ed i carabinieri per l'individuazione dei responsabili — i nomi dei quali sono di dominio pubblico — e dei danni provocati ad innumerevoli edifici, che sono stati completamente lordati dalle cenate scritte fasciste, considerate ingiuriose ed offensive dall'intera opinione pubblica;

i nomi dei responsabili e se la Questura abbia o meno provveduto a deferirli alla autorità giudiziaria.

(4 - 3827)

ARENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* — Per conoscere se non ritengano opportuno chiarire, alle Amministrazioni dello Stato ed agli enti e società indicati nel primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito in legge 14 agosto 1974, n. 355, che la disposizione del secondo comma del richiamato articolo va intesa nel senso che le assunzioni e gli incarichi ivi mentovati, per i quali è statuita la cessazione a 6 mesi dall'entrata in vigore della citata legge di conversione n. 355 del 1974, sono quelli rispettivamente effettuati e conferiti anterior-

mente all'8 luglio 1974, ma dopo la data di entrata in vigore della legge 24 maggio 1970, n. 336, a coloro che di quest'ultima normativa si siano avvalsi per il collocamento in quiescenza.

La norma citata va, difatti, interpretata nel suo stretto logico collegamento con quella del comma precedente. Postosi con tale disposizione innovativa il divieto per l'avvenire di assunzioni e di incarichi per il personale ex combattente od equiparato collocatosi a riposo con i benefici di legge, ragioni di giustizia imponevano eguale trattamento per quanti già della legge n. 336 del 1970 avessero beneficiato ai fini dell'esodo e, in assenza del divieto ora sancito, avessero, successivamente ed in aggiunta, ottenuto impieghi od incarichi.

Questa, manifesta, è la volontà del legislatore, che ha inteso sventare il facile sperimentato calcolo di chi, lucrando dei vantaggi di un anticipato esodo, preordinava, ad un tempo, il proprio reingresso nell'Amministrazione con nuovo rapporto retribuito.

(4 - 3828)

DI BENEDETTO. — *Al Ministro delle finanze.* — In riferimento al ventilato trasferimento dell'Ufficio delle imposte dirette da Bivona al capoluogo (Agrigento).

La cittadina di Bivona dista circa 100 chilometri dal capoluogo e per il suo decentramento geografico, nel passato, è stata anche sede di sottoprefettura, oltre che di altri uffici amministrativi e giudiziari, appunto per la sua posizione di centro di coordinamento fra i numerosi comuni circoscriviti e per la lontananza, come si è detto, dal centro provinciale, difficoltoso da raggiungere anche per l'arretrata condizione logistica.

Si chiede, pertanto, di voler assicurare quella cittadinanza a proposito del provvedimento di cui alla presente interrogazione.

(4 - 3829)

**Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 19 dicembre 1974**

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, gio-

vedì 19 dicembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1975 (1846) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza sociale, concluso a Washington il 23 maggio 1973 (1697).

3. Ratifica ed esecuzione degli Accordi in materia di programmi spaziali internazionali, adottati a Neuilly-sur-Seine negli anni 1971-1973 (1741).

4. Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: A) Accordo tra l'Italia e l'Etiopia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, con Scambio di Note, firmato ad Addis Abeba il 25 no-

vembre 1971; B) Convenzione tra l'Italia e la Cecoslovacchia per evitare la doppia imposizione sui redditi e il patrimonio afferenti l'esercizio della navigazione aerea e marittima, firmata a Praga il 28 agosto 1973 (1770).

5. Ratifica ed esecuzione del Trattato fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche sulla navigazione marittima mercantile, concluso a Mosca il 26 ottobre 1972 (1806) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972 (1807) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 18,40).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari